

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	39
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture</i>)	43
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	41
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. —Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio e per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva l'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto siano stati ripetutamente sollecitati a intervenire.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, rileva che il Trattato di Lisbona, definito ad ottobre 2007 e firmato in seno al Consiglio europeo il 13 dicembre 2007, è in realtà un trattato «di ripiego» dopo che il progetto di una «Costituzione per l'Europa» si è infranto sugli scogli dei referendum popolari in Francia ed Olanda nel 2005. Rileva che al tempo stesso si tratta di un trattato «necessario» perché le istituzioni europee, concepite per una Europa con meno membri e meno competenze, sono

oggi regolate dal Trattato di Nizza del 2001, formulato prima dell'allargamento e che prevedeva esso stesso una propria revisione prima del 2009 per permettere il funzionamento dell'Europa allargata. In tal senso, sottolinea che il 2009 rappresenta una data di svolta perché durante il prossimo anno avranno luogo le prime elezioni per il Parlamento europeo che eleggeranno deputati di 27 paesi e sarà rinnovata la Commissione. Rileva che la Commissione esamina un Trattato che non potrà entrare in vigore il primo gennaio prossimo come previsto, in seguito alla bocciatura irlandese e che non è ancora chiaro come si procederà per tenere nella dovuta considerazione l'opinione popolare ed allo stesso tempo non paralizzare le istituzioni comunitarie. In proposito sottolinea che la Commissione procede dunque oggi all'esame di un testo con alcune cautele, non tanto sul contenuto quanto sul metodo di definizione e di ratifica dei trattati e sull'impianto comunitario, auspicando in futuro una maggiore attenzione alla volontà popolare.

Ricorda poi che il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE), che mantiene il suo titolo attuale, ed il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE).

Per quel che riguarda gli argomenti di competenza della V Commissione, rileva che tra le principali innovazioni recate dal Trattato di Lisbona emerge la fissazione del principio per cui tutti i paesi dell'Unione europea – con l'eccezione dei paesi che avevano ottenuto la deroga con il Trattato di Maastricht – aderiranno all'unione monetaria, la cui valuta è l'euro, nel momento in cui essi possano dimostrare il rispetto dei parametri di convergenza. Rileva che il Trattato firmato a dicembre sancisce inoltre il riconoscimento legale dell'Eurogruppo quale gruppo informale di coordinamento e rappresentanza esterna dell'area dell'euro con relativo ampliamento delle materie su cui esprimono il proprio voto nell'ambito del Consiglio Ecofin i paesi che hanno adot-

tato la moneta unica. Altre innovazioni recate dal Trattato di Lisbona riguardano il rafforzamento del ruolo della Commissione nella sorveglianza delle politiche economiche nazionali ed il potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nella approvazione della legge di bilancio. Rileva che quest'ultimo punto appare come un aspetto particolarmente positivo in quanto si istituzionalizza, in materia di risorse finanziarie dell'Unione, un sistema più trasparente e democratico, che permette al Parlamento europeo di consolidare il suo potere in quanto ramo dell'autorità di bilancio.

Fa presente che il Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) raccoglie le disposizioni relative alla politica economica e monetaria e che la novità sicuramente più rilevante è il riconoscimento legale dell'Eurogruppo e del suo ruolo sia all'interno dell'UE che delle relazioni internazionali. È previsto altresì che il Presidente abbia un mandato di due anni e mezzo. Per quanto riguarda la rappresentanza esterna dell'area dell'euro, sottolinea che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. È stata persa a suo giudizio una buona occasione in questo contesto, per riflettere anche sul ruolo e sugli obiettivi della Banca Centrale, il cui operato strettamente orientato all'obiettivo della stabilità dei prezzi si è rivelato non sempre adeguato ad un sistema economico, quello europeo, che avrebbe avuto anche bisogno di immissione di liquidità allo scopo di favorire una ripresa economica. Oltretutto, sono stati avanzati anche molti dubbi sull'efficacia dell'attività della BCE anche al fine stesso della stabilità dei prezzi, elemento su cui incidono ormai fattori esogeni alla comunità e non governabili dalla Banca.

Considera legittimo chiedersi se, in una situazione qual è quella odierna, nella

quale i mercati finanziari sono sostanzialmente globalizzati, la Banca Centrale Europea, così come è stata sin qui concepita, abbia la forza, l'autorità e la credibilità per svolgere un ruolo da attore protagonista sulla scena mondiale. Ritiene che l'euro è una moneta oggi fortissima, ma che forse non ha raggiunto la credibilità necessaria per essere la moneta di riferimento per le quotazioni internazionali dei beni e delle materie prime.

In merito al coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea, rileva che la Commissione avrà un nuovo potere di «allarme preventivo» nel caso in cui le politiche nazionali si discostino dagli orientamenti concordati o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione monetaria. In materia di disavanzi eccessivi, rende noto che solo due cambiamenti sono stati apportati: il trattato prevede che la decisione venga presa su proposta della Commissione e non più su sua raccomandazione. Il cambiamento rafforza il ruolo della Commissione ed implica che la sua proposta possa essere modificata dal Consiglio solo se c'è unanimità. Anche in questo caso, ritiene sarebbe stato forse opportuno non accrescere ulteriormente i poteri della Commissione in una fase in cui i Paesi avrebbero bisogno di maggiore possibilità di investimento.

Passando alla dichiarazione relativa all'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa evidenzia che la crescita del prodotto potenziale e il mantenimento di finanze pubbliche sane sono i pilastri della politica economica dell'Unione che deve fornire gli incentivi per le riforme e l'innovazione. Il testo stabilisce che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio con l'obiettivo di raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, e di poter disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle

fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Per quanto riguarda l'adozione del bilancio, il Trattato di Lisbona estende la procedura ordinaria di co-decisione, allineando i poteri tra Parlamento europeo e Consiglio. Viene meno, infatti, la distinzione tra spese obbligatorie (le spese che risultano direttamente dai trattati e dalle regole comunitarie) e spese non obbligatorie (le altre spese che coprono essenzialmente la politica di coesione economica e sociale, le politiche per il mercato interno —ricerca, cultura, ambiente, ecc.). Al di là delle questioni strettamente finanziarie e di bilancio, sottolinea come il trattato, a fronte di innovazioni importanti sul piano delle istituzioni e dell'impostazione delle politiche, con il superamento della struttura per pilastri, sconta gravi mancanze nell'affrontare invece alcuni temi di grande attualità economica sui quali nel corso degli anni le politiche comunitarie si sono dimostrate inadeguate o addirittura controproducenti. In campo energetico ad esempio, ritiene che sarebbe opportuno affrontare il tema a livello continentale, ma al di là di generiche dichiarazioni di intenti contenute nei Trattati non è chiaro se esista e quale sia un orientamento comune su quale debba essere l'organizzazione degli approvvigionamenti e come essa si colleghi e si intersechi con le strategie di vicinato e più in generale con la politica estera e commerciale.

Più evidente ancora la mancanza di una gestione europea efficace nella tutela di alcuni comparti produttivi che si sono rivelati particolarmente fragili a causa di una esposizione asimmetrica alla concorrenza internazionale. In proposito, coglie l'occasione dello svolgimento, proprio in questi giorni a Ginevra, di una nuova tornata negoziale del Doha Round in ambito WTO, per sollecitare ancora una volta il Governo italiano e, attraverso di esso, le istituzioni comunitarie, a farsi portavoce in queste sedi della esigenza di liberalizzare il commercio solo laddove ci siano garanzie, e non solo promesse, di tutela

della proprietà intellettuale e dell'attuazione di normative di tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori dello stesso livello di quelle europee.

Osserva che, in caso contrario, l'utilizzo di barriere doganali non è certo un ritorno al passato ma una tutela necessaria delle aziende ma anche del valore delle stesse normative: osserva infatti che, se il processo produttivo in Europa è aggravato dalla volontà di produrre in modo sostenibile e le aziende si accollano i costi dei maggiori controlli e del rispetto delle procedure, questo deve essere parimenti sostenuto penalizzando o estromettendo i produttori extraeuropei che non fanno altrettanto, perché le tutele siano un aspetto qualificante e non una zavorra della via Europea al «fare impresa». Questo vale soprattutto nei settori in cui il metodo produttivo rappresenta un fattore di eccellenza e nel caso italiano soprattutto sono sinonimo del *Made in Italy*, come quelli tessili e manifatturiero, ma anche agroalimentare, che investe di riflesso tutto il comparto dell'agricoltura e della pesca. E tutela delle produzioni come elemento di eccellenza significa non ripetere più in futuro, i gravissimi errori che sono stati concepiti a livello comunitario ad esempio nei campi della filiera lattiero casearia, che ha messo in ginocchio il comparto senza migliorare il mercato e l'offerta ai consumatori.

Rileva infine che il Trattato non fa registrare passi avanti significativi nella definizione di una strategia davvero europea nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Ricorda che sull'argomento se delle politiche sono state poste in essere, non hanno raggiunto criteri apprezzabili di efficacia e di organicità. Il programma europeo Frontex, che ha avuto successo e ha portato in Spagna uomini e mezzi ingenti, non è stato portato avanti in termini analoghi in Italia che sotto certi punti di vista è ben più esposto. Segnala che purtroppo verso l'Italia permane la fastidiosa tendenza dell'Unione ad essere solerte solo quando si tratta di fare richiami alle responsabilità e alle iniziative del Governo, rifiutando di capire che la

posizione italiana nel Mediterraneo porta a subire i disagi più grossi di un fenomeno che però è diretto a tutto il continente e come tale deve essere considerato un problema europeo e non un problema italiano. Conclusivamente osserva che il trattato dunque, che non presenta peraltro nessun profilo critico dal punto di vista della copertura finanziaria, si dimostra apprezzabile ma piuttosto insufficiente.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara stupito della relazione, che si limita a esprimere valutazioni personali del relatore. Nel ritenere non condivisibili tali posizioni, richiede chiarimenti sugli effetti finanziari del Trattato e sollecita il Governo a esprimere il proprio giudizio sulle valutazioni del relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia rende assai difficoltosa l'interlocuzione, sugli aspetti richiamati dal deputato Borghesi, tra Commissione e Governo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ritiene opportuno procedere alla formulazione della proposta di parere, in modo da evitare polemiche a suo giudizio immotivate. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

considerato che:

le modifiche apportate dal Trattato in materia di politica economica e monetaria, con particolare riguardo alla procedura per i disavanzi eccessivi, attengono essenzialmente a profili procedurali, con particolare riferimento alle competenze della Commissione e alla facoltà ricono-

sciuta anche al Parlamento europeo di intervenire nella determinazione delle modalità della procedura di sorveglianza multilaterale;

appreziate alcune novità apportate dal Trattato quali, in particolare:

1) la previsione, al titolo IV, di una specifica disciplina relativa alle cooperazioni rafforzate cui gli Stati membri possono ricorrere qualora non sia possibile conseguire gli stessi obiettivi da parte dell'Unione nel suo complesso. Tale previsione offre la possibilità agli Stati che intendano avvalersene, di ulteriori progressi ai fini della realizzazione di quelle politiche comuni che appaiono ineludibili, per le dimensioni di scala di alcuni dei problemi da affrontare e che eccedono ampiamente la sfera nazionale;

2) la previsione, all'articolo 100, di un riferimento allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri nella predisposizione di misure adeguate alla situazione economica dell'UE nel caso in cui sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, con particolare riguardo al comparto dell'energia;

3) la previsione, con l'inserimento del nuovo titolo XX, di una disciplina riferita alle iniziative che possono essere assunte ai fini del funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione;

4) per quanto concerne la politica economica e monetaria, fermi restando gli strumenti di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il riconoscimento del ruolo dell'Eurogruppo, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito protocollo;

5) per quanto concerne la politica di coesione, l'attenzione particolare attribuita alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, con particolare riferimento alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

6) per quanto concerne le finanze dell'Unione europea, il riconoscimento del ruolo del quadro finanziario pluriennale, così come la semplificazione della disciplina di approvazione del bilancio annuale dell'Unione, mediante il superamento della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie, ampliando di conseguenza i poteri decisionali del Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Gioacchino ALFANO (PdL), ricorda che in più occasioni membri della Commissione, nell'esaminare provvedimenti ai fini dell'espressione del parere, hanno formulato osservazioni e valutazioni anche su questioni di merito, rilevando peraltro che la Commissione è comunque tenuta ad esprimere un parere su tutti i profili del Trattato attinenti alle materie di propria competenza. Per queste ragioni ritiene del tutto ammissibile che il relatore, nello svolgimento della relazione, abbia espresso anche considerazioni personali. Osserva peraltro che la proposta di parere reca valutazioni condivisibili da tutti.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO precisa che il Governo non può ritenersi assente, in quanto rappresentato da lui stesso e dal collega del Ministero delle infrastrutture.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva di aver fatto riferimento all'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) dopo aver evidenziato la gravità del fatto che, come già accaduto nella seduta di ieri, risulti assente il rappresentante del Ministero dell'economia, sottolinea la contraddittorietà tra la relazione, in cui si esprimono

critiche severe nei confronti del Trattato, e la proposta di parere favorevole. Osserva in proposito che il parere deve comunque ritenersi correlato alle valutazioni espresse nella relazione, nell'ambito delle quali ritiene particolarmente gravi le affermazioni in merito all'euro e alla Banca centrale europea e chiede se gli altri esponenti della maggioranza e del Governo condividano il contenuto della relazione svolta dal collega Bitonci.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'esigenza che l'Italia proceda tempestivamente alla ratifica, pur sottolineando l'incongruità di una relazione che risulta in contrasto con la proposta di parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, propone comunque di procedere alla votazione della proposta di parere, a meno che non siano sollevate eccezioni in ordine all'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva inoltre che ovviamente la votazione avverrà sulla proposta di parere formulata dal relatore e non sul contenuto della sua relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ribadendo la volontà di non creare difficoltà all'approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, che i gruppi di opposizione condividono in misura sicuramente più ampia di quanto non facciano almeno alcune parti della coalizione di maggioranza, ritiene tuttavia che la presenza di rappresentanti del Ministero dell'economia costituisca una condizione essenziale per lo svolgimento dei lavori della Commissione bilancio. Invita pertanto la Presidenza ad assicurare per il futuro tale presenza.

Massimo VANNUCCI (PD), nel confermare che l'opposizione non intende creare alcun ostacolo né ritardo all'approvazione del disegno di legge di ratifica, osserva che non risulta peraltro indispensabile, ai fini dello svolgimento dell'*iter* parlamentare, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Sotto questo profilo ritiene che l'insistenza del relatore sulle

posizioni formulate nella propria relazione impedisca di procedere alla votazione, in quanto i gruppi di opposizione, pur sostenendo l'approvazione del disegno di legge di ratifica e pur approvando una proposta di parere favorevole, non possono condividere le premesse politiche contenute nella relazione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) insiste per la votazione della proposta di parere, osservando che comunque il parere rappresenta l'atto nel quale si esprime la volontà della Commissione.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ribadisce che la votazione della Commissione ha per oggetto la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. —Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione —Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO deposita la documentazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 24 luglio (*vedi allegato 1*).

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune ulteriori elementi di chiarimento in ordine al provvedimento. Anche tenendo conto di tali elementi, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (atto n. 12);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere y) e z) della predisposizione, a cura dell'amministrazione e non del promotore, come attualmente previsto, degli studi preliminari di fattibilità non appare suscettibile di determinare maggiori costi, ed, in ogni caso, le relative spese sono da ricondurre al quadro economico complessivo di ciascuna opera;

il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d.2), risulta già costituito presso l'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

le spese per la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o.1), sono da imputare al quadro economico degli interventi, e, in particolare, al fondo per la progettazione interna di cui all'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture emanato con decreto legislativo n. 163 del 2006;

già a legislazione vigente l'applicazione della garanzia globale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w) risulta esclusa per l'esecuzione di lavori che siano oggetto di concessione;

con riferimento al capoverso 4-*quater* dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), eventuali vantaggi per il soggetto finanziatore, derivanti dal godimento temporaneo di un bene espropriato potranno comunque essere considerati nella determinazione dell'equilibrio contrattuale tra le parti;

la riduzione del massimale delle polizze per l'attività di verifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ll2), produrrà minori costi per le attività svolte dal personale delle amministrazioni interessate, con effetti più che compensativi delle eventuali minori garanzie conseguibili da parte delle stazioni appaltanti nei casi di affidamento esterno,

esprime

NULLA OSTA »

Maino MARCHI (PD) rileva che la proposta di parere non affronta i profili problematici evidenziati dal relatore con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v.1) in materia di modifiche della disciplina dei lavori «sotto soglia» da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO con riferimento all'aspetto richiamato dal deputato Marchi, rileva che la documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture evidenzia che la modifica si rende necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2007/2329 e nel rispetto della sentenza n. C/412/04 del 21 febbraio 2008 nella quale la Comunità europea, rispettando la discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dei contratti pubblici sotto soglia, ha richiamato la

necessità che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire sia preceduta dalla verifica dell'entità complessiva di tali opere, senza alcuna artificiosa suddivisione per categorie, configurandosi tali opere come un unico progetto generale suddiviso per lotti.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che le imprese che realizzano le opere devono essere attrezzate a realizzare le opere e non comprende pertanto la *ratio* della modifica introdotta nel provvedimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce che la modifica si rende necessaria in conseguenza delle decisioni assunte dalle autorità comunitarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente, rileva che l'importo degli oneri connessi alla istituzione dell'anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura, di cui agli articoli 5, 9, comma 5, e 15, comma 5, derivanti dalla registrazione delle imprese di acquacoltura nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche risulta pari a trentamila euro. Le risorse disponibili iscritte nel capitolo 5391 del-

l'ex Ministero della salute sono sufficienti a far fronte agli interventi previsti dall'articolo 5 del provvedimento. Ricorda poi che gli articoli da 12 a 15 fanno riferimento ad attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici interessati e le stesse saranno svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 31 a 40 non aggiungono ulteriori competenze rispetto a quelle istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e pertanto non discendono da esse eventuali oneri. Le attività di cui agli articoli 6 ed 8 non incidono sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 51, in ordine alle spese per la formazione e l'aggiornamento, fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 429 del 1996, nell'autorizzare la spesa di 500 milioni di lire annue, pari a 258.228 euro, indica che al medesimo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990. Tale disposizione, nel disporre l'adozione di apposito decreto per la fissazione delle tariffe e dei diritti spettanti all'amministrazione prevede, altresì, che le relative entrate siano utilizzate, tra l'altro, per attività di informazione e di educazione sanitaria. Conseguentemente, il capitolo 5123 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2008, sul quale gravano le spese di formazione, non reca uno stanziamento iniziale ma potrà essere integrato in corso di gestione, mediante riassegnazione delle risorse necessarie per l'attuazione dei relativi programmi. Rileva infine che l'articolo 56, comma 8, non comporta effetti negativi sui saldi di bilancio in quanto le somme che verrebbero devolute a regioni e province autonome, a legislazione vigente, non sono introitate dall'erario, in quanto si tratta di sanzioni al momento non esistenti, che vengono introdotte con il decreto legislativo in questione.

Bruno TABACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (atto n. 11);

preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

le attività previste dal provvedimento rientrano nei compiti dei soggetti pubblici interessati e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in particolare, agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura, di cui agli articoli 5, 9, comma 5, e 15, comma 5 si provvederà a valere sulle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente;

l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 56, comma 8, non comporterà effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato,

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.

(Deliberazione dell'indagine).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, sulla proposta, adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 23 luglio scorso, di procedere ad una indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate sulla base del programma concordato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) chiede se sia possibile procedere ad integrare l'elenco dei soggetti da audire presente nel programma dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che sul programma dell'indagine è già stata acquisita la necessaria intesa della Presidenza della Camera; non risulta opportuno pertanto procedere ad integrazioni del programma in questa fase mentre le stesse potranno sicuramente essere prese in considerazione successivamente, sulla base dell'andamento dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, sulla base del programma indicato.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Atto n. 12).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE**

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *v.1*)

Opere di urbanizzazione a scomputo.

In merito all'osservazione articolo 1, comma 1 lettera *v.1*), opere a scomputo, si rileva in via preliminare che si intende accogliere le osservazioni dell'ANCI formulato in sede di Conferenza Unificata relative all'indizione di una gara informale a cinque partecipanti.

La modifica si rende necessaria a seguito della procedura d'infrazione n. 2007/2329 e nel rispetto nella sentenza n. C/412/04 del 21 febbraio 2008, nella quale la Comunità europea, rispettando la discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dei contratti pubblici sotto soglia, ha richiamato la necessità che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire sia preceduta dalla verifica dell'entità complessiva di tali opere, senza alcuna artificiosa suddivisione per categorie, configurandosi dette opere come un unico progetto generale suddiviso per lotti.

Con riferimento all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si evidenzia che lo stesso risulta compatibile con la nuova disposizione del Codice.

ARTICOLO 1, COMMA 1 LETTERE *Y* E *Z*).

Modifiche procedurali in tema di finanza di progetto.

Con riferimento all'osservazione contenuta nel 1° capoverso circa il supposto

incremento dei costi posti a carico dell'amministrazione, si evidenzia che la proposta normativa, prevede che oltre ai soggetti di cui al comma 1 (da considerarsi ipotesi che si verifica raramente) possano presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione ovvero negli strumenti di programmazione, altri soggetti, indicati ai commi 15 e 16 (da considerarsi come ipotesi ordinaria).

Per dare maggiore incisività alla prevalenza di tale fattispecie si potrebbero spostare i commi 15 e 16 tra i primi commi dell'articolo.

In relazione all'osservazione circa l'indicazione dei criteri di aggiudicazione si evidenzia che la proposta normativa rinvia all'articolo 83 del codice che solo a titolo esemplificativo individua alcuni dei criteri che possono essere integrati e modificati in base alle esigenze dell'amministrazione nel bando di gara; peraltro i criteri cui si fa riferimento nell'osservazione sono quelli in base ai quali si procede alla valutazione comparativa per la scelta del promotore nella procedura finora vigente. Tali criteri potrebbero comunque essere ripresi nella formulazione del nuovo testo per la valutazione dei progetti preliminari presentati in gara, come osservato dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati.

Relativamente alle ulteriori osservazioni, relative alla cauzione a garanzia del tetto massimo del 2,5 per cento della spesa e alla norma transitoria, si intende pro-

cedere all'adeguamento introducendo modifiche all'attuale testo in vista dell'approvazione definitiva.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTURA *d.2*).

Casellario informatico dei contratti pubblici.

Si precisa, in via preliminare, che il casellario informatico degli operatori economici di lavori, servizi e forniture è già attivo dal 3 marzo 2008, per effetto della Determinazione dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e che non sono previsti nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica in quanto il casellario informatico era già stato istituito dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, limitatamente al settore dei lavori pubblici, ed è in attività dai primi mesi del 2002.

D'altra parte, l'ampliamento ai settori di servizi e forniture non comporterà oneri aggiuntivi in quanto la strumentazione informatica dell'Osservatorio, dedicata al casellario, ha una capacità in grado di contenere anche l'incremento di dati conseguente, e il personale dell'Autorità a destinare ai nuovi compiti (di fatto, già impegnato in tali compiti a partire dal 3 marzo 2008) è lo stesso personale che già dava risposta alle stazioni appaltanti e alle SOA, in assenza del casellario, circa il sussistere l'assenza delle cause di esclusione, in capo agli operatori economici concorrenti, dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *o.1*).

Polizza di responsabilità civile professionale.

La modifica *o.1*), relativa all'articolo 112, tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007, prevede che il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una

polizza di responsabilità civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, in analogia all'articolo 90, comma 5, del Codice.

Tale modifica trova ragion d'essere nella necessità di evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti appartenenti alla stessa stazione appaltante, che svolgono attività complementari.

Il finanziamento è ricompreso nello stanziamento previsto per la realizzazione di ogni singola opera, senza maggiori oneri.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *p.1*).

Cauzione definitiva.

Il Codice, come noto, nell'ottica delle norme comunitarie, è stato adeguato estendendo alle forniture e ai servizi norme in precedenza applicabili ai soli lavori pubblici. Anche nel caso della presente modifica, pertanto, si è esteso anche ai servizi e forniture, la disposizione volta alla riduzione del 50 per cento dell'importo della cauzione previsto per le procedure concorsuali concernenti i lavori.

In proposito si evidenzia che nell'introdurre siffatta modifica il Governo ha inteso adeguarsi a quanto segnalato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 7 dell'11 settembre 2007. In tale determinazione l'Autorità ha ritenuto applicabile il beneficio della riduzione del 50 per cento per la cauzione definitiva anche a servizi e forniture reputando illogica e non equa la mancata applicazione della stessa anche a servizi e forniture, osservando che il codice amplia l'applicazione dell'istituto delle garanzie previste dalla legge n. 109/94 per i lavori anche a servizi e forniture ma non consente la riduzione del 50 per cento unicamente per questi ultimi, che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/06 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori.

Pertanto, si ritiene che la mancanza di analoga previsione normativa, di cui all'articolo 75, comma 7 riferita alla cauzione provvisoria, nell'articolo 113, del codice, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice stesso, atteso che, la materia delle garanzie era disciplinata, nella normativa previgente, in un unico articolo –30 della legge Merloni –mentre ora, nel codice, le varie cauzioni sono disciplinate in vari articoli.

ARTICOLO 2, LETTERA o).

Riconoscimenti a favore dei creditori.

Si fa presente che si intende proporre l'eliminazione della modifica in questione dal testo in vista dell'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato riportate nel parere n. 2357/08 del 14 luglio 2008.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA w).

Garanzia globale.

La modifica di cui alla lettera w) chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale, ritenendo sufficienti a garanzia dei rischi per le amministrazioni pubbliche, nel caso di esecuzione dei lavori in concessione, le cauzioni di cui agli articoli 75 e 113 del Codice.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA aa).

Locazione finanziaria di opere pubbliche.

Nel *leasing* finanziario di opera pubblica, ove si tratti di *leasing* in costruendo, l'opera rimane formalmente privata finché la pubblica amministrazione non esercita il diritto di opzione.

È tuttavia innegabile che l'opera, ancorché formalmente privata, viene realizzata per soddisfare un interesse pubblico e, nella maggior parte dei casi, è destinata a diventare di proprietà pubblica al termine del periodo di locazione. Sicché il *leasing* immobiliare in costruendo soddisfa la finalità di consentire alle pubbliche amministrazioni di ottenere opere pubbliche diluendone il pagamento nel tempo.

Prendendo atto di tale peculiarità (opera formalmente privata che soddisfa un interesse pubblico e che verosimilmente è destinata a diventare di proprietà di una pubblica amministrazione, con l'articolo 160, comma *quater*, si è inteso consentire che all'opera, nella fase prodromica (di localizzazione, di acquisizione delle aree necessarie e dei necessari titoli abilitativi edilizi), in cui essa è ancora formalmente privata, sia esteso il regime di opera pubblica a fini urbanistici, espropriativi, edilizi.

Il che consente:

di localizzare l'opera nelle zone del piano regolatore destinate alle opere pubbliche;

di seguire a fini edilizi il regime di opera pubblica;

di acquisire le aree con l'espropriazione per pubblica utilità

Non è stato affrontato espressamente il tema di quale sia il soggetto che sostiene il costo della procedura espropriativa e che la conduce, per svariate ragioni:

a) l'argomento esula dai limiti della legge delega e la relativa sede è piuttosto il testo unico espropriazioni;

b) la già vigente disciplina in tema di *leasing* finanziario, si occupa solo dell'affidamento al locatore finanziario del compito di realizzare l'opera anticipandone il costo, ma qualifica l'opera sin dall'inizio come opera pubblica. Sicché la già vigente disciplina dà per presupposto che al momento dell'affidamento del contratto, siano già stati risolti i profili procedurali prodromici, inerenti la localizzazione del-

l'opera, l'acquisizione delle aree se del caso mediante espropriazione. Profili procedurali prodromici che sono, pertanto a carico della stazione appaltante pubblica.

Sotto tale profilo il terzo correttivo non comporta nuove o maggiori spese (oneri di espropriazione a carico della stazione appaltante anziché del locatore finanziario), perché in via esegetica già dalla precedente disciplina si desume che l'opera è considerata pubblica nella sostanza e che quando si perviene all'affidamento mediante locazione finanziaria normalmente è stata già espletata la fase di acquisizione delle necessarie aree da parte della stazione appaltante;

c) essendo il *leasing* finanziario un contratto atipico, si è comunque ritenuto di lasciare alle concrete dinamiche contrattuali la questione dei costi dell'espropriazione. E, invero, se l'indennità di esproprio è pagata dalla stazione appaltante, questo comporterà un minor costo dell'opera e dunque un minor canone di locazione e prezzo di riscatto; se anche l'indennità di esproprio è anticipata dal locatore finanziario, questo comporterà un maggior costo dell'opera e un maggior canone di locazione e prezzo di riscatto. L'articolo 160-*bis* comma 2, già vigente, in considerazione dell'atipicità del contratto, demanda al bando di fissare i costi dell'operazione e i parametri di valutazione economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In sede di predisposizione dei bandi, e di valutazione

delle offerte, andrà pertanto stabilito su quale delle parti gravano i costi delle procedure espropriative.

Si ritiene, pertanto, che la norma del correttivo, per come formulata, non comporta, un aggravio di costi e spese.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *LL.1*).

Polizza indennitaria per attività di verifica.

La modifica è introdotta al fine di garantire condizioni omogenee tra operatori economici del settore e di adeguare la normativa alle reali condizioni di mercato.

Infatti, il massimale delle polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica; risulta troppo oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti e pertanto se ne propone una riduzione da 10 milioni di euro a 5 milioni di euro. Nell'attuale norma, infatti, con riferimento ai progetti delle infrastrutture strategiche, viene individuato un massimale per le polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 10 milioni di euro, mentre l'articolo 111 del codice, con riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per gli interventi sopra soglia un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Nell'ultimo quinquennio l'economia italiana ha registrato tassi di crescita significativamente inferiori a quelli medi dell'area UE-27. Particolarmente marcato appare il differenziale di crescita rispetto a paesi che fino a qualche decennio fa rientravano fra le aree più arretrate del continente (Spagna e Irlanda in particolare).

In questo contesto, l'economia del Mezzogiorno si è contraddistinta per performance ancora più deludenti delle altre aree del paese.

I tassi di crescita sono infatti più bassi che nel centro-nord e non si evidenziano inversioni di tendenza significative anche per quanto concerne il tasso di occupazione.

Il PIL *pro capite* del Mezzogiorno continua a risultare ampiamente inferiore a quello del centro-nord, raggiungendo a malapena il livello del 58 per cento. La persistenza di così marcate differenze costituisce ormai un caso unico in Europa. Infatti, sia tra i paesi dell'UE-15 che tra i paesi dell'UE-27 si è andato progressivamente riducendo il tasso di disparità. Ciò vale anche per la Spagna o la Germania, dove le regioni *ex* obiettivo 1 hanno registrato tassi di crescita del PIL sufficientemente elevati tali da consentire una riduzione dei divari preesistenti.

Tutto ciò è avvenuto nonostante il massiccio trasferimento di risorse a favore del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate in generale.

Sempre più diffusa appare la convinzione che la politica regionale non possa prescindere da una valutazione documentata e puntuale sull'efficacia degli stru-

menti e delle politiche sino ad ora poste in essere per promuovere lo sviluppo delle aree più arretrate del paese.

L'obiettivo, che investe più in generale tutta la finanza pubblica, di una maggiore efficienza e un drastico ridimensionamento di sprechi e disfunzioni, appare particolarmente importante quando si tratta di valutare le politiche regionali.

Ciò in primo luogo in quanto le stesse vedono il diretto coinvolgimento di risorse di provenienza comunitaria e in secondo luogo in considerazione del fatto che in questo campo è immediato il confronto tra risorse impegnate e risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri.

Nell'ultimo decennio, come ha recentemente evidenziato la Banca d'Italia, gli interventi regionali a favore del Mezzogiorno si sono avvalsi di ingenti risorse finanziarie di importo comparabile a quello dell'intervento straordinario venuto meno nel 1992.

La nuova politica regionale definita proprio a partire dagli anni '90 intendeva enfatizzare l'importanza di una accurata valutazione dei risultati conseguiti e della responsabilizzazione di diversi soggetti, a partire dai livelli di governo locali, oltre che dell'introduzione di meccanismi di premialità diretti a promuovere comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il complesso della spesa pubblica destinata alle aree sottoutilizzate si compone di risorse ordinarie e di risorse aggiuntive. Per queste ultime è stato appositamente costituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, destinato per la stragrande maggioranza al Sud.

Secondo recenti elaborazioni di Banca d'Italia, tra il 1998 e il 2006 la spesa effettiva cumulata nel Mezzogiorno è stata pari a 181 miliardi, per un valore annuo corrispondente a circa il 6,5 per cento del PIL dell'area.

I diversi strumenti posti in essere per tradurre concretamente le politiche di sostegno, sia che si tratti di incentivi di carattere automatico che di procedure valutativo-negoziati, hanno subito continui affinamenti.

Nel luglio del 2007 la Commissione europea ha approvato la proposta italiana di Quadro strategico nazionale (QSN), che individua la cornice finanziaria e le priorità che si intendono perseguire ai fini della politica regionale nel periodo 2007-2013.

Il complesso delle risorse messe a disposizione dal Quadro strategico ammonta a circa 123 miliardi di euro, di cui circa 29 provenienti dai fondi strutturali europei. Il Quadro strategico trova attuazione attraverso la definizione di programmi operativi che vedranno intensamente coinvolti i diversi livelli di governo e in particolare le regioni.

Nonostante gli sforzi compiuti per rafforzare le procedure di verifica degli effetti prodotti e della modulazione degli interventi e degli strumenti, sulla base degli esiti di tale verifica, in materia non sono ancora stati conseguiti risultati che possano considerarsi apprezzabili.

Dagli incompleti dati a disposizione sembra, in particolare emergere il mancato conseguimento dell'obiettivo di spostare quote crescenti di risorse, nell'ambito della spesa in conto capitale, dai trasferimenti (in particolare sotto forma di incentivi alle imprese) agli investimenti in infrastrutture materiali.

Merita peraltro ricordare che nel corso dell'esame preliminare del disegno di legge n. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state inserite alcune disposizioni volte a istituire un fondo per il potenziamento della rete infrastrutturale cui confluirebbero gli stanziamenti nazio-

nali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale che non risultino ancora impegnati e vincolati.

Più in generale, permangono gravi ritardi, rispetto agli altri paesi europei, nella capacità di impegno delle risorse stanziare.

Le questioni cui si è sinteticamente accennato giustificano lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta a acquisire dati, elementi ed informazioni puntuali ed aggiornati sulla efficacia della spesa e delle politiche di sostegno delle aree sottoutilizzate.

Questa esigenza si pone anche con riferimento alla riflessione in corso sulla riforma della politica di coesione in connessione con la revisione del bilancio dell'Unione europea.

L'indagine intende proseguire il lavoro già svolto nelle precedenti legislature.

In particolare, nel corso della XIV legislatura la Commissione aveva svolto, insieme alla XIV Commissione, un'indagine conoscitiva sulle prospettive finanziarie della Unione europea e delle politiche di coesione. Nella XV legislatura era stata avviata un'indagine conoscitiva sull'attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale che tuttavia non è stato possibile portare a termine a causa dello scioglimento anticipato della legislatura stessa.

L'indagine sarebbe più mirata all'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione sugli effetti sino ad ora prodotti e sulla reale efficacia degli strumenti individuati e delle procedure e degli strumenti di intervento esistenti.

L'obiettivo è di massimizzare l'utilità delle risorse a disposizione sotto il profilo di risultati che possono essere conseguiti in termini di rafforzamento del potenziale di crescita e di allargamento dell'occupazione.

Al tempo stesso, questi elementi potrebbero costituire un utile base per la tempestiva elaborazione di una posizione nazionale in vista della riforma della politica di coesione.

L'indagine avrebbe la durata di 8 mesi, dovrebbe concludersi entro il mese di

marzo 2009 e si articolerebbe, in una prima fase, nell'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

rappresentanti del Ministero per le politiche europee;

rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sul CIPE;

Corte dei conti;

Banca d'Italia;

SVIMEZ;

rappresentanti delle maggiori regioni i cui territori sono inclusi nelle aree sottoutilizzate;

Commissario europeo competente per la politica regionale;

Commissario europeo competente per gli aiuti di Stato;

rappresentanti di Confindustria, dell'ABI e delle organizzazioni sindacali;

studiosi ed esperti della materia.

In una seconda fase potrebbe inoltre valutarsi l'eventualità di alcune missioni di studio in Paesi che hanno conseguito più significativi risultati in materia di politica regionale (Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo, Slovacchia), la cui autorizzazione sarà preventivamente richiesta al Presidente della Camera.